

Grazie Signora Presidente,

Introduco il tema preliminare a me assegnato e cioè il contrasto costituzionale con gli artt. 70 – 76 – 77 Cost. come emergente dai quesiti referendari, svolgendo brevissime considerazioni di ordine generale, ma ovviamente a mio avviso pertinenti e non comprese negli scritti depositati.

La questione che ci siamo posti è il contrasto, a nostro avviso sussistente, tra i quesiti referendari ed i principi costituzionali contenuti nelle norme richiamate.

Ora il punto è – come abbiamo detto nella memoria – che gli astuti proponenti tentano di porre in essere una manovra sostanzialmente manipolativa veicolando una proposta referendaria denominata “abolizione del metodo proporzionale, nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominati nel sistema elettorale dalla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”, mediante un quesito concernente l’abrogazione contestuale e coordinata da parti di leggi diverse regolanti non già il “metodo” (parola usata nell’intestazione del referendum) bensì la delega al governo per la definizione dei collegi.

Un cosiddetto ritaglio per sottrazione, di talchè la normativa residuale ad un esito referendario favorevole alla abrogazione possa consentire

l'applicazione compiuta della struttura normativa o meglio ancora il corretto svolgimento della attività che le leggi oggetto di referendum intendevano (o intendono) disciplinare ma non così come pensate e redatte e approvate del legislatore e promulgate dal Presidente della Repubblica.

Il ritaglio – se approvato - avrà, cioè, l'effetto di cambiare il metodo elettorale vigente, che non era – e non è – l'oggetto delle leggi sottoposte a referendum.

È una proposta che noi reputiamo priva dei requisiti della chiarezza e della omogeneità logica del quesito, insomma della semplicità essenziale per necessaria ed indispensabile per sottoporre questioni importanti quanto mai – e non ve n'è di più importante sul piano istituzionale di quella del metodo elettorale – ai cittadini.

Ai quali peraltro, queste domande dovrebbero essere rivolte, per una elementare norma di profilassi costituzionale, in momento scevro e distante da interessi elettivi immediati o prossimi (e ci rendiamo conto che è difficile nel nostro contesto) ma comunque con una visione alta, non condizionata da sondaggi sui benefici, in termini di seggi, derivanti dalla scelta di uno o altro metodo.

Ma queste sono le considerazioni di base che sostengono sul piano etico quelle che riteniamo efficacemente avanzate sul piano del diritto.

Dunque, la proposta referendaria, apparentemente definita come abolizione di un metodo elettorale, quello proporzionale, è, però, inerente la delega al governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, cioè una attività imprescindibilmente connessa alla compiuta applicazione del sistema elettorale.

Il referendum articolato nei quesiti che contestiamo intende però, in concreto, modificare l'impianto del sistema attraverso la surrettizia elisione dello strumento mediante il quale il voto dell'elettore può tradursi in una composizione proporzionale del consesso parlamentare e cioè il collegio plurinominali.

E nel farlo impinge - il proponente - in una serie di violazioni costituzionali non di poco conto.

Quelle che abbiamo sottoposto alla Corte con la nostra memoria e che in sintesi sono: il contrasto con l'art. 76, perché l'eliminazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine per l'esercizio della delega, (secondo la proposta di ritaglio dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 51/2019) sterilizza l'inflessibile principio del "tempo definito" entro il quale compiere l'atto legislativo delegato. Né può valere, a colmare la lacuna, l'escamotage dell'utilizzo del termine di 30 giorni previsto nel comma 1 dell'art. 3 della legge 165/2017 sia perché non elidendo qui il dies a quo nella formulazione

del testo del richiamato comma, il termine è inevitabilmente perentorio, e sia perché la delega di cui alla norma in esame è stata già esercitata con l'emanazione del d. lvo 12.12.2017 n. 189.-

Secondo l'art. 76 Cost. anche l'"oggetto" della delega deve essere "definito". E nella Legge 51/2019 (nell'ambito della quale si propone di "ritagliare" l'art. 3) l'oggetto della delega era la determinazione dei collegi, oggetto mantenuto solo apparentemente, perché, come smaschera il titolo del referendum, la proposta espunzione dei passaggi relativi ai collegi plurinominali in sostanza cambia l'oggetto della delega da "determinazione del collegio" a "modifica del sistema elettorale".-

Dunque emerge, nel quesito, una manipolazione inammissibile dell'"oggetto definito" della delega.

Così come appaiono non correttamente identificati i "principi ed i criteri direttivi" richiamando quelli della L. 165/2017, con una non consentita modifica a posteriori.

L'altra questione che poniamo è a nostro avviso di enorme spessore e riguarda l'interpretazione costituzionalmente corretta dell'istituto della delega legislativa che – per tempo limitato, e con oggetto definito – può essere conferita al Governo ma dalle Camere.

Con l'eventuale esito referendario favorevole alla proposta si aprirebbe la strada alla delega conferita non più dalle Camere – e cioè dai rappresentanti del popolo cui appartiene la sovranità da esercitare nelle forme e nei limiti della Costituzione – ma del popolo stesso, per di più senza “tempo definito” e con oggetto “originale” (cioè diverso da quello della legge sottoposta a referendum).-

Signor Presidente, sarebbe un fuor d'opera, per me, evidenziare in questa sede le conseguenze ed i pericoli di un precedente del genere, oggi dissimulato dietro formulazioni piene di rimandi e tecnicismi non percepibili dal cittadino ma evidentemente strumentale a svuotare le prerogative del sistema parlamentare, ancor più di quanto siano oggi mortificate, la separazione ed il corretto esercizio dei poteri e delle funzioni disegnate dall'architettura costituzionale di cui è dotato il nostro Paese.

Sarebbe un fuor d'opera e non lo farò. Sapendo che gli argomenti illustrati da chi parlerà dopo di me contribuiranno a rendere ancora più chiara la nostra richiesta e la nostra posizione che queste preoccupazioni sottendono, e che, come tutte quelle di tal genere, svaniscono solo nella affermazione del diritto costituzionale.